



San Gallo, 10 giugno 2021

Comunicato stampa relativo alla sentenza F-5427/2019 del 31 maggio 2021

Terrorismo islamico: revoca della cittadinanza svizzera giustificata

Il Tribunale amministrativo federale conferma la revoca della cittadinanza svizzera di un cittadino binazionale turco-svizzero per aver organizzato azioni propagandistiche e proselitistiche a sostegno del gruppo terroristico “Jabhat Al-Nusra”. Inoltre, l’interessato ha facilitato a due combattenti (“foreign fighters”) l’accesso al territorio di guerra siriano-iracheno. Secondo il Tribunale, la condotta del ricorrente è stata di grave pregiudizio agli interessi e alla buona reputazione della Svizzera.

Giunto in Svizzera dalla Turchia con la sua famiglia nel 1989, il ricorrente ha ottenuto nel 2008 la nazionalità svizzera. Nell’agosto 2017, a seguito di un’inchiesta penale del Ministero pubblico della Confederazione, è stato condannato dal Tribunale penale federale, con il rito abbreviato, ad una pena detentiva di due anni e sei mesi per avere sostenuto il gruppo terroristico “Jabhat Al-Nusra”. Nel settembre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gli ha revocato la cittadinanza svizzera, considerando il suo agire, in sostanza, come incompatibile con l’ordinamento costituzionale vigente. Nell’ottobre 2019, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Propaganda, proselitismo, indottrinamento e radicalizzazione

Classificando, in base agli accertamenti effettuati dalla comunità internazionale, il gruppo “Jabhat Al-Nusra” come un’organizzazione criminale, dedita in particolare al terrorismo e collegata ad “Al Qaïda”, il TAF considera che l’azione di propaganda religiosa e ideologica del ricorrente mirava a formare dei musulmani radicali, potenzialmente dei jihadisti da inviare in Siria per combattere a fianco di “Jabhat Al-Nusra”. In questo modo il ricorrente ha pregiudicato gravemente la sovranità, la neutralità e la diplomazia della Svizzera.

Facilitazione a due “foreign fighters” dell’accesso al territorio siriano-iracheno

Il Tribunale reputa che la facilitazione dell’invio di due “foreign fighters” in Siria, come l’azione di propaganda religiosa e ideologica a favore del gruppo “Jabhat Al-Nusra”, ha causato un grave pregiudizio agli interessi nazionali della Svizzera per avere messo in pericolo la sua sicurezza interna ed esterna.

La revoca della cittadinanza è una misura proporzionata

Il Tribunale constata che la revoca della cittadinanza del ricorrente è idonea a proteggere la società e lo Stato dalla minaccia del terrorismo. Questo provvedimento, previsto espressamente dal legislatore, è necessario per raggiungere lo scopo voluto, considerato che non esistono altre misure legali di minore incisività. L'interesse pubblico prevale dunque sull'interesse privato del ricorrente a potere beneficiare della cittadinanza svizzera. Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) relativa alla portata della protezione che garantisce l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in caso di revoca della cittadinanza.

Il Tribunale respinge quindi il ricorso e conferma la decisione della SEM. Questa sentenza (F-5427/2019 del 31 maggio 2021) può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco R. Maglio

Addetto stampa

+41 (0)58 465 29 86

+41 (0)79 619 04 83

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 73 giudici (65.15 ETP) e 353 collaboratori (297.3 ETP), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 7200 decisioni l'anno.